

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Bellegra s.c.

Via Roma, 37 - cap 00030 - Bellegra

Tel.: 06/9565338 – Fax: 06/9565316

Filiale di Bellegra: Tel: 06/9565666 – Fax: 06/9565316

Filiale di Olevano Romano: Tel: 06/9562626 – Fax: 06/9562625

Filiale di San Vito Romano: Tel: 06/9571707 – Fax: 06/9571122

Filiale di Gerano: Tel: 0774/798025 – Fax: 0774/798792

[bellegra@bellegra.bcc.it / www.bccbellegra.com]

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 1034/59

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4603 - cod. ABI 08381

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161329

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI

Aggiornato al 01/01/2010

| | |
|---|---|
| <p>Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi nei limiti del fido concesso</p> <p>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Presentazioni fino ad euro 5.000: <ul style="list-style-type: none"> - soci 7,50% - non soci 7,75 % • Presentazioni oltre euro 5.000: <ul style="list-style-type: none"> - soci 7,25% - non soci 7,50% <p>0,00 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido</p> |
| <p>Tasso debitore annuo massimo effettivo per utilizzi nei limiti del fido concesso</p> <p>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Presentazioni fino ad euro 5.000: <ul style="list-style-type: none"> - soci 7,713587% - non soci 7,978158 % • Presentazioni oltre euro 5.000: <ul style="list-style-type: none"> - soci 7,449502% - non soci 7,713587% <p>0,00 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido</p> |
| <p>Tasso annuo massimo per interessi di mora</p> | <p>0,00 %</p> |
| <p>Capitalizzazione</p> | <p>Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore ai tre mesi e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.</p> |
| <p>Modalità di calcolo degli interessi</p> | <p>Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).</p> |
| IMPORTI MASSIMI DI SPESE | |
| <ul style="list-style-type: none"> - commissioni di presentazione distinta - commissioni di incasso per singolo documento - diritti di brevità singolo documento - spese di istruttoria su ogni concessione di fido - spese per singola visura ipocatastale - commissioni per ritiro effetti - commissioni per richiamo effetti - commissioni per proroghe effetti - commissioni per insoluti - commissioni su effetti protestati (oltre alle spese reclamate dalla corrispondente) - spese per richiesta esito informazioni effetti | <p>€ 3,00</p> <p>€ 16,00</p> <p>€ 3,00</p> <p>€ 0,30% con un minimo di € 26,00 ed un massimo di € 260,00</p> <p>minimo € 50,00 a visura – massimo da determinare in base al numero delle formalità consultate</p> <p>massimo € 8,00</p> <p>massimo € 8,00</p> <p>massimo € 8,00</p> <p>massimo € 13,00</p> <p>massimo € 13,00</p> <p>massimo € 6,00</p> |
| <p>Altro</p> | <p>per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo.</p> |

| | |
|--|----------------------|
| ALTRI ONERI | |
| <i>Imposte e tasse presenti e future</i> | a carico del cliente |

| | |
|--|---------------------------------|
| DECORRENZA VALUTE | |
| - Anticipo salvo buon fine disponibilità immediata | stesso giorno della lavorazione |
| - Anticipo salvo buon fine a maturazione di valuta | massimo 20 giorni |
| | |
| | |

| | |
|--|-------|
| COMMISSIONI | |
| <p><i>Commissione di massimo scoperto (CMS)</i></p> <p>Tale commissione viene applicata nei limiti dell'affidamento concesso e viene calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 <i>bis</i> del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009. Può essere pattuita in alternativa la commissione per la messa a disposizione di fondi</p> | 0,00% |
| <p><i>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato)</i></p> <p>Può essere pattuita una <i>Commissione sull'accordato</i>, calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre. Può essere pattuita in alternativa la commissione di massimo scoperto</p> | 0,00% |

| |
|---|
| INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) |
| <p>Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:</p> $ISC = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$ <p>Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Esempio 1 <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 7,75% | Interessi, su base trimestrale: 28,25 euro |
| | Durata: 3 mesi | Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 0,00% dell'accordato, su base annua | Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 0,00 euro |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all'erogazione del credito: 76 euro <i>una tantum</i> | Spese, su base trimestrale: 19 euro |
| | | Altre spese: 0,00 euro, su base annua | ISC = 13,21% |
| Esempio 2 <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 7,75% | Interessi, su base annua: 177,71 euro |
| | Durata: 18 mesi | Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 0,00% dell'accordato, su base annua | Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: 0,00 euro |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all'erogazione del credito: 76 euro <i>una tantum</i> | Spese, su base annua: 76 euro |
| | | Altre spese: 0,00 euro, su base annua | ISC = 10,98% |
| Esempio 3 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | Ipotesi non prevista dalla Banca nelle condizioni attualmente in vigore | |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: zero euro per 62 giorni 1.500 euro per 29 giorni (utilizzato medio: 478 euro) | | |
| Esempio 4 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | Ipotesi non prevista dalla Banca nelle condizioni attualmente in vigore | |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 500 euro per 29 giorni 1.500 euro per un giorno zero per 61 giorni (utilizzato medio: 176 euro) | | |
| Esempio 5 <i>contratto con durata indeterminata, senza commissione di massimo scoperto né commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 7,75% | Interessi, su base trimestrale: 28,25 euro |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all'erogazione del credito: 76 euro <i>una tantum</i> | Spese, su base trimestrale: 19 euro |
| | | Altre spese: 0,00 euro, su base annua | ISC = 13,21% |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bccbellegra.com.

Se l'ISC dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Aggiornato al 01/01/2010

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogha facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 5 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Roma, 37 – 00030 Bellegra – reclami@bellegra.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Commissione di massimo scoperto (ovvero di massimo utilizzo): | compenso per il più elevato impegno di tesoreria che la Banca affronta per l'utilizzo del fido nel corso del periodo stabilito. La commissione è applicata a condizione che l'utilizzo dell'affidamento faccia registrare sul relativo conto corrente un saldo a debito per valuta per un periodo consecutivo pari o superiore a 30 giorni. Essa è calcolata moltiplicando per la percentuale pattuita l'importo più elevato, comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso, del saldo a debito registrato nel predetto periodo di almeno 30 giorni. |
| Commissione sull'accordato | compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al Cliente nel periodo considerato. |
| Giorni banca | giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi. |
| Istruttoria | analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento. |

| | |
|---|--|
| Numeri dare | prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
| Tasso di interesse debitore | corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. |
| Tasso di interesse di mora | ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente. |
| Tasso di interesse nominale | Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di interesse effettivo | Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi. |